



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI,  
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO  
ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento. *Direttiva ANAC del 22.04.2020*

Con riferimento alla materia in oggetto, la Commissione Europea, al fine di agevolare le stazioni appaltanti qualora si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nell'attuale periodo di crisi sanitaria, ha messo in evidenza le previsioni acceleratorie e di semplificazione già presenti nel vigente Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, ove possono rinvenirsi numerose possibilità di riduzione dei tempi delle procedure di gara.

A questo scopo l'Anac ha elaborato il documento in oggetto inscrivendo sempre dette disposizioni acceleratorie e semplificative nel quadro normativo disegnato dalle previsioni di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, all'art. 37 D.L. 23/2020, e alla delibera Anac n. 312 del 09.04.2020.

In proposito, con circolare prot.n. 248994 del 17.04.2020 (Allegato 1) sono state già evidenziate le richiamate indicazioni in parola.

Facendo seguito alla citata nota e ritenendo che l'approfondimento e l'applicazione puntuale delle disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione siano delegati a ciascuna funzione dirigenziale competente in ogni settore, si valuta opportuno dare massima diffusione della Direttiva Anac in argomento (Allegato 2), unitamente ad un utile vademecum (Allegato 3) elaborato dalla stessa Autorità al fine di velocizzare e semplificare gli appalti pubblici.

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI,  
PATRIMONIO E PARTECIPATE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 - 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Indicazioni della Commissione Europea in materia di appalti pubblici in emergenza Covid-19

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 01 aprile 2020, la Comunicazione della Commissione Europea contenente gli *"orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19"*.

Con tale Comunicazione, la Commissione delinea *"le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto (da parte degli acquirenti pubblici degli Stati membri) di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi"*.

Nel merito la Commissione fornisce indicazioni operative evidenziando anzitutto la possibilità di ridurre considerevolmente i termini per le procedure aperte e ristrette, facendo riferimento alla riduzione per ragioni d'urgenza, prevista nelle direttive Ue e recepita anche nel codice dei contratti pubblici: con questo percorso, in base all'articolo 60 del Dlgs 50/2016 è possibile ottenere le offerte dopo quindici giorni dall'avvio della gara.

La direttiva fa soprattutto riferimento al ricorso della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per ragione di estrema urgenza dettata da eventi imprevedibili, regolata nel codice dei contratti pubblici dal comma 2, lettera c) dell'articolo 63 e prevista dall'art. 32 della direttiva 2014/24/UE.

Il ricorso a questa procedura, derogatorio al principio di trasparenza, costituisce sempre una soluzione eccezionale, rispetto alla quale la giurisprudenza ha formulato interpretazioni restrittive, che richiedono come necessario presupposto la sussistenza (cumulativa) della situazione imprevedibile e della non imputabilità alla stessa all'amministrazione.

La Commissione Ue, pur riconoscendo nella diffusione dell'epidemia e nei problemi connessi una situazione inquadrabile nei presupposti di utilizzo della procedura negoziata, tuttavia, chiarisce come il richiamo all'urgenza eccezionale implichi che la necessità dell'appalto debba essere soddisfatta nel più breve tempo possibile, per cui la deroga non può essere invocata per l'aggiudicazione di appalti che richiedono più tempo di quanto sarebbe stato necessario per dare corso a una procedura trasparente, aperta o ristretta, compresa una procedura accelerata (aperta o ristretta).

Pertanto la raccomandazione della Commissione è quella di ricorrere alle procedure negoziate senza previa pubblicazione fino a quando non sarà possibile trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari, cioè in maniera eccezionale, in quanto le amministrazioni aggiudicatrici derogano, in tal caso, al principio fondamentale della trasparenza.

Quanto previsto dalla Comunicazione UE del 01/04/2020 viene completato dalle indicazioni fornite dall'ANAC, che ben precisa che le opzioni in questione sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale per il contenimento e la gestione dell'epidemia.

Ai fini di un approfondimento sull'argomento si rinvia all'attenta lettura dei due richiamati documenti, che per comodità si allegano.

- Comunicazione della Commissione Europea [2020/C 108 I/01](#)
- [Delibera Anac n. 312/2020](#)

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile



Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

**Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella  
situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19**

(2020/C 108 I/01)

**1. Introduzione — Opzioni e margini di manovra nell'ambito del quadro in materia di appalti pubblici**

La crisi sanitaria causata dalla Covid-19 richiede soluzioni rapide e intelligenti, come pure agilità nella gestione dell'enorme aumento della domanda di beni e servizi simili, che si verifica proprio nel momento in cui determinate catene di approvvigionamento sono interrotte. Gli acquirenti pubblici degli Stati membri si trovano in prima linea per quanto riguarda la maggior parte di questi beni e servizi. Essi devono garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche, solo per fare alcuni esempi.

A livello europeo, la Commissione e gli Stati membri hanno già intensificato gli sforzi avviando azioni congiunte per appalti relativi a varie forniture mediche.

Allo scopo di adattare ulteriormente l'assistenza offerta nell'attuale situazione di emergenza, nei presenti orientamenti <sup>(1)</sup> la Commissione spiega quali siano le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi.

Gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione varie opzioni:

- in primo luogo, in caso di urgenza possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette.
- Se tali margini di manovra non fossero sufficienti, possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione. Infine potrebbe anche essere consentita l'aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest'ultimo sia l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.
- Gli acquirenti pubblici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato.

<sup>(1)</sup> I presenti orientamenti si basano sulla Comunicazione della Commissione sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo, del 9 settembre 2015, COM(2015) 0454 final. In essi è esposta l'interpretazione della Commissione dei trattati, delle direttive in materia di appalti pubblici e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte»). È comunque opportuno rilevare che l'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Gli orientamenti non modificano il quadro giuridico.

I presenti orientamenti riguardano in particolare gli appalti in casi di estrema urgenza, che consentono agli acquirenti pubblici di effettuare acquisti anche nel giro di giorni o addirittura di ore, se necessario. Proprio per situazioni quali l'attuale crisi della Covid-19, che presenta un'urgenza estrema e imprevedibile, le direttive dell'UE non contengono vincoli procedurali.

In concreto, la procedura negoziata senza previa pubblicazione consente agli acquirenti pubblici di acquistare forniture e servizi entro il termine più breve possibile. Come stabilito all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE («la direttiva») <sup>(2)</sup>, tale procedura consente agli acquirenti pubblici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali. Nessuna fase della procedura è disciplinata a livello dell'UE. Questo significa, nella pratica, che le autorità possono agire il più rapidamente possibile, nei limiti di quanto tecnicamente/fisicamente realizzabile, e la procedura può costituire, di fatto, un'aggiudicazione diretta, soggetta unicamente ai vincoli fisici/tecnici connessi all'effettiva disponibilità e rapidità di consegna.

Il quadro europeo in materia di appalti pubblici offre agli acquirenti pubblici tutta la flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente collegati alla crisi della Covid-19. Al fine di accelerare gli appalti, gli acquirenti pubblici possono anche prevedere di:

- contattare i potenziali contraenti, nell'UE e al di fuori dell'UE, telefonicamente, via e-mail o di persona;
- incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui mercati;
- inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispongono delle necessarie scorte e possono provvedere a una consegna immediata;
- contattare potenziali fornitori per concordare un incremento della produzione oppure l'avvio o il rinnovo della produzione.

Di fronte a situazioni di eccezionale aumento della domanda di beni, prodotti e servizi simili, accompagnate da una grave interruzione della catena di approvvigionamento, gli appalti possono tuttavia risultare fisicamente/tecnicamente impossibili, pur ricorrendo alle più rapide procedure disponibili. Per soddisfare le loro esigenze, è possibile che gli acquirenti pubblici debbano cercare soluzioni alternative e possibilmente innovative, che potrebbero già essere disponibili sul mercato o potenzialmente fruibili in tempi (molto) rapidi. Gli acquirenti pubblici dovranno individuare soluzioni e interagire con i potenziali fornitori al fine di valutare se tali alternative soddisfino le loro esigenze <sup>(3)</sup>. L'interazione con il mercato può offrire buone opportunità per tenere conto anche di aspetti strategici degli appalti pubblici, laddove nel processo di appalto siano integrate prescrizioni ambientali, sociali e di innovazione, compresa l'accessibilità ai servizi acquistati.

Il quadro dell'UE conferisce agli acquirenti pubblici piena facoltà di interagire con il mercato e di impegnarsi in attività di *matchmaking* (incontro tra domanda e offerta). Esistono varie modalità di interazione con il mercato per stimolare l'offerta e, per far fronte alle esigenze a medio termine, l'applicazione di procedure urgenti potrebbe rivelarsi uno strumento più affidabile per ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo e un accesso più ampio alle forniture disponibili. Inoltre:

- gli acquirenti pubblici possono avvalersi di strumenti digitali innovativi <sup>(4)</sup> per suscitare un ampio interesse fra gli operatori economici in grado di proporre soluzioni alternative. Potrebbero, ad esempio, organizzare eventi *hackathon* per trovare nuove soluzioni che consentano di riutilizzare le mascherine protettive dopo idonea pulizia, per promuovere idee su come proteggere in modo efficace il personale medico e per individuare metodi di rilevamento del virus nell'ambiente ecc.;
- gli acquirenti pubblici possono inoltre collaborare più strettamente con ecosistemi di innovazione o reti di imprenditori, che potrebbero proporre soluzioni.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(3)</sup> Orientamenti e buone pratiche per l'acquisto di prodotti e servizi innovativi: [https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/innovation-procurement\\_it](https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/innovation-procurement_it).

<sup>(4)</sup> Gli appalti elettronici favoriscono approcci innovativi [https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital\\_it](https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/digital_it).

Gli acquirenti pubblici possono fare affidamento sul quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, che stabilisce modalità e mezzi per affrontare emergenze gravi come la pandemia di Covid-19.

Il quadro consente agli acquirenti pubblici di perseguire una strategia articolata in più fasi, e li incoraggia a farlo. In primo luogo, per soddisfare le esigenze immediate e previste a breve termine, gli acquirenti pubblici dovrebbero avvalersi pienamente della flessibilità offerta dal quadro. Come strumento complementare, essi sono anche incoraggiati a procedere ad appalti congiunti e a trarre vantaggio dalle iniziative di aggiudicazione congiunta della Commissione. Le procedure con termini ridotti rispondono alle loro esigenze nel medio termine, dato che in linea di principio costituiscono strumenti più affidabili per ottenere un migliore rapporto qualità-prezzo e garantire un accesso più ampio delle imprese alle opportunità commerciali e una più ampia gamma di forniture disponibili.

La Commissione mobilerà tutte le risorse di cui dispone per fornire ulteriore consulenza e assistenza <sup>(5)</sup> agli Stati membri e agli acquirenti pubblici.

## 2. **Scelta delle procedure e dei termini a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici, soprattutto in casi di urgenza e di estrema urgenza**

L'Unione europea affronta attualmente numerose sfide in relazione all'improvvisa e generalizzata crisi sanitaria della Covid-19. I presenti orientamenti forniscono una panoramica delle possibilità a disposizione degli acquirenti pubblici, ossia le amministrazioni aggiudicatrici <sup>(6)</sup>, per acquistare rapidamente forniture e servizi di prima necessità, come pure, se necessario, infrastrutture supplementari.

Le norme europee in materia di appalti pubblici offrono tutti gli strumenti necessari per soddisfare tali esigenze nel quadro delle disposizioni della direttiva.

### 2.1. **Scelta delle procedure in generale**

Per quanto riguarda gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di aggiudicare l'appalto seguendo una procedura aperta o ristretta (articolo 26, paragrafo 2, della direttiva) <sup>(7)</sup>.

Per quanto riguarda le procedure aperte soggette alla direttiva, si applica un termine di 35 giorni per la presentazione delle offerte <sup>(8)</sup>.

Per quanto riguarda invece le procedure ristrette, la direttiva prevede un termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, seguito da un ulteriore termine di 30 giorni per la presentazione delle offerte <sup>(9)</sup>. Quest'ultimo termine può, se tale opzione è prevista dalla legislazione nazionale, essere fissato di concerto tra le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, quali le autorità regionali o locali, e i partecipanti; in assenza di un accordo può essere applicato un termine minimo di 10 giorni <sup>(10)</sup>.

Sia per le procedure aperte che per quelle ristrette tali termini possono inoltre essere ridotti nei seguenti casi:

- 1) nel caso di un avviso di preinformazione non usato come mezzo di indizione di una gara, ma contenente tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato V, parte B, sezione I, e inviato alla pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara; o
- 2) in casi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice che non consentono di rispettare i termini minimi applicabili (cfr. il punto 2 di seguito).

### 2.2. **Casi di urgenza — Termini ridotti**

Se sussiste l'urgenza, la direttiva prevede una riduzione sostanziale dei termini generali: nel quadro della procedura aperta il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni in casi di urgenza debitamente motivata <sup>(11)</sup>; nel quadro della procedura **ristretta**, il termine per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni <sup>(12)</sup> e quello per la presentazione di un'offerta a 10 giorni <sup>(13)</sup>. Ciò consente una rapida aggiudicazione dell'appalto.

<sup>(5)</sup> Dato che nell'UE vi sono oltre 250 000 amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione comunica già con i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri mediante uno strumento WIKI online dedicato.

<sup>(6)</sup> Lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

<sup>(7)</sup> Le procedure negoziate con previa pubblicazione o i dialoghi competitivi non sono probabilmente di alcun interesse in questo contesto perché le condizioni per farvi ricorso non sarebbero soddisfatte nelle circostanze di cui ai presenti orientamenti.

<sup>(8)</sup> Articolo 27 della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(9)</sup> Articolo 28 della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(10)</sup> Articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(11)</sup> Articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(12)</sup> Articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(13)</sup> Articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

Ricorrere a una procedura aperta o ristretta «accelerata» rispetta i principi di parità di trattamento e di trasparenza e garantisce la concorrenza anche in casi di urgenza. In casi di urgenza che non consentono di rispettare i termini minimi applicabili in circostanze normali, le amministrazioni aggiudicatrici possono ridurre i termini applicabili a una procedura di appalto aperta o ristretta in linea con la direttiva.

Procedura	Termini minimi regolari	Termini minimi ridotti
Procedura aperta	35 giorni <sup>(14)</sup>	15 giorni
Procedura ristretta (fase 1: domanda di partecipazione)	30 giorni <sup>(15)</sup>	15 giorni <sup>(16)</sup>
Procedura ristretta (fase 2: presentazione dell'offerta)	30 giorni <sup>(17)</sup>	10 giorni <sup>(18)</sup>

### 2.3. *Casi di estrema urgenza — Procedura negoziata senza previa pubblicazione*

Con la «procedura negoziata senza previa pubblicazione», il diritto dell'Unione fornisce un ulteriore strumento che consentirà una più rapida aggiudicazione degli appalti in modo da soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.» (articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva).

Poiché le amministrazioni aggiudicatrici derogano in questo caso al principio fondamentale della trasparenza sancito dal trattato, la Corte di giustizia esige che il ricorso a questa procedura rimanga eccezionale. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente e interpretate in senso restrittivo (cfr. ad esempio le cause C-275/08, Commissione/Germania, e C-352/12, Consiglio Nazionale degli Ingegneri). Una «procedura negoziata senza previa pubblicazione» consente alle amministrazioni aggiudicatrici di negoziare direttamente con i potenziali contraenti; l'aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato rimane l'eccezione ed è applicabile se solo un'impresa è in grado di fornire i risultati richiesti nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.

Ogni amministrazione aggiudicatrice dovrà valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ricorso a tale «procedura negoziata senza previa pubblicazione» e dovrà giustificare la scelta di detta procedura in una relazione unica <sup>(19)</sup>. Nella valutazione individuale di ogni singolo caso devono essere soddisfatti i criteri cumulativi illustrati qui di seguito.

#### 2.3.1. *Eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in questione*

Il numero di pazienti Covid-19 che hanno bisogno di cure mediche cresce quotidianamente e un ulteriore aumento è atteso nella maggior parte degli Stati membri fino a quando non sarà stato raggiunto il picco.

Tali eventi e, in particolare, i relativi sviluppi specifici devono essere considerati imprevedibili per qualunque amministrazione aggiudicatrice. Le esigenze specifiche degli ospedali e di altre istituzioni sanitarie in relazione alla fornitura di cure, dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive, comprese tutte le attrezzature tecniche, non potevano certamente essere previste e pianificate in anticipo e dunque costituiscono un evento imprevedibile per le amministrazioni aggiudicatrici.

#### 2.3.2. *Impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell'estrema urgenza*

È fuor di dubbio che le esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie (forniture, servizi e lavori pubblici) devono essere soddisfatte con la massima celerità possibile.

<sup>(14)</sup> Articolo 27 della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(15)</sup> Articolo 28 della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(16)</sup> Articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(17)</sup> Articolo 28 della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(18)</sup> Articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>(19)</sup> Articolo 84, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/24/UE.

Occorrerà una valutazione caso per caso al fine di stabilire se ciò renda impossibile rispettare persino i brevissimi termini previsti dalla procedura accelerata aperta o ristretta (rispettivamente 15 e 10 giorni per la presentazione delle offerte), ma è probabile che tale eventualità si verifichi nella maggior parte dei casi, almeno in relazione all'incremento significativo delle esigenze a breve termine man mano che sale la curva dell'infezione.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte <sup>(20)</sup>, il richiamo all'urgenza eccezionale implica che la necessità dell'appalto deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile. La deroga non può essere invocata per l'aggiudicazione di appalti che richiedono più tempo di quanto sarebbe stato necessario per dare corso a una procedura trasparente, aperta o ristretta, compresa una procedura accelerata (aperta o ristretta).

*2.3.3. Nesso di causalità tra l'evento imprevedibile e l'estrema urgenza*

Per rispondere alle esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19.

*2.3.4. Utilizzate unicamente per colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare situazioni più stabili*

Le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità di soddisfare le esigenze immediate. Servono a colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate).

---

<sup>(20)</sup> Cfr. l'ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-352/12 del 20 giugno 2013, punti 50-52.





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**Delibera n. 312 del 9 aprile 2020**

**Oggetto:** Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.

**Riferimenti normativi:** articolo 213 comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

**Parole chiave:** Emergenza sanitaria. Incidenza sullo svolgimento delle procedure di gara e sulla fase di esecuzione.

**Non massimabile.**

### **Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

**nell'adunanza del 9 aprile 2020;**

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge n. 6 del 23/2/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020;

**VISTO** il decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'articolo 103, comma 1, secondo cui «*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*».

**VISTO** l'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui «*Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento*».

**VISTO** l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 si sensi del quale «*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15*

*aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020».*

**VISTO** l'articolo 103, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 secondo cui *«Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione».*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/3/2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e, in particolare, dispone la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali non ritenute essenziali;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 secondo cui «Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020».

**VISTE** le ordinanze emanate dai Presidenti delle Regioni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTA** la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19»;

**VISTE** le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione dell'epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** l'obbligo posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

**VISTO** l'obbligo, posto a carico delle attività produttive e professionali di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

**CONSIDERATA** l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, alle procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

**CONSIDERATA** la necessità, per le stazioni appaltanti di garantire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016, ritenuti essenziali;

**CONSIDERATA** l'incidenza delle misure introdotte con i provvedimenti succitati sullo svolgimento delle suddette procedure, nonché sull'esecuzione delle relative prestazioni;

**VISTE** le richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore e valutata la necessità di favorire l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti;

**VISTO** l'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016;

L'Autorità ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni al fine di garantire, durante l'emergenza sanitaria, l'adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione. A tal fine, ferme restando le indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) che individua, in particolare, le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi,

## **DELIBERA**

### **I. Partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici**

Le stazioni appaltanti adottano idonee misure volte a garantire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici in vigore della situazione di emergenza sanitaria. A tal fine, è suggerita l'adozione dei comportamenti di seguito indicati.

#### **1. Procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell'avviso o dell'invito a presentare offerte.**

Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza. In linea generale, le amministrazioni dovrebbero avviare soltanto le procedure di gara ritenute urgenti e indifferibili, adottando tutte le cautele volte a favorire la massima partecipazione e garantire la *par condicio* tra i concorrenti.

Nel caso in cui si determinino per l'avvio delle procedure durante il periodo di sospensione, le stazioni appaltanti, nei documenti di gara, forniscono le informazioni riportate nei successivi punti da 2.1 a 2.4.

#### **2. Procedure di selezione in corso di svolgimento**

Le stazioni appaltanti assicurano la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. A tal fine, le stesse danno atto con avviso pubblico riferito a tutte le gare:

- 2.1 della sospensione dei termini disposta dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020, chiarendo che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della *lex specialis* e, in particolare sia a quelli "iniziali" relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte, nonché a quelli previsti per l'effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli "endoprocedimentali" tra i quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica dell'anomalia e/o congruità dell'offerta;
- 2.2 della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata con applicazione della

sospensione di cui al citato decreto-legge, specificando che alla conclusione del periodo di sospensione (cioè dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;

- 2.3 che la stazione appaltante adotterà ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione della procedura, compatibilmente con la situazione di emergenza in atto. A tal fine, valuterà l'opportunità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e limitatamente alle attività di esclusiva pertinenza della stessa, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19;
- 2.4 della possibilità per la stazione appaltante, laddove il tipo di procedura e la fase della stessa lo consentano, di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti resta ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020. Tale possibilità è consentita, nelle procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte e, per tutte le procedure, con riferimento ai termini relativi alle fasi successive di gara. Nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi di tale previsione possono acquisire preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal decreto-legge n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell'8/4/2020.

Inoltre, le stazioni appaltanti:

- 2.5 concedono proroghe e/o differimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto-legge in esame, anche su richiesta degli operatori economici, laddove l'impossibilità di rispettare i termini sia dovuta all'emergenza sanitaria;
- 2.6 valutano la possibilità di svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara;
- 2.7 per le procedure di gara svolte con modalità non telematiche, valutano la possibilità di svolgere le sedute pubbliche a distanza, ad esempio, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione;
- 2.8 valutano la possibilità di rinunciare al sopralluogo obbligatorio previsto dalla *lex specialis* di gara nei casi in cui lo stesso non sia strettamente necessario per la formulazione dell'offerta, prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Nel caso in cui tale adempimento sia considerato essenziale ai fini della consapevole formulazione di un'offerta, considerando che allo stato si tratta di un adempimento inesigibile dagli operatori, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, una proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di consentire l'effettuazione del sopralluogo in data successiva al 15 maggio 2020.
- 2.9 valutano la possibilità di prevedere lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte. In tali casi adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la trasparenza delle operazioni;

- 2.10 valutano la possibilità di adottare modalità di adempimento degli obblighi connessi alla partecipazione alle procedure di affidamento compatibili con le misure restrittive in atto, ad esempio, consentendo il pagamento dell'imposta di bollo con modalità telematiche.

## **II. Fase di esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato il Protocollo condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL recante la «regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid -19 nei cantieri edili». Il documento offre una tipizzazione dei possibili casi concreti di esclusione della responsabilità per il caso dei contratti di lavori.

Il succitato articolo 6-bis si applica anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture. Anche in questi casi, quindi, l'emergenza sanitaria in atto è valutata quale causa di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, escludendo l'applicazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

Le presenti indicazioni sono valide fino alla permanenza delle restrizioni e degli obblighi disposti a livello nazionale e regionale con finalità di contenimento e gestione dell'epidemia.

Il Presidente f.f.  
*Francesco Merloni*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 aprile 2020

Per il Segretario Rosetta Greco  
Il Segretario Generale Angela Lorella Di Gioia



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI ACCELERATORIE E DI SEMPLIFICAZIONE, PRESENTI NEL CODICE DEI CONTRATTI E NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO, AL FINE DI FORNIRE INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.**

Con il presente documento, l'Autorità intende fornire un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di agevolare le stazioni appaltanti ove, fermo restando il contenuto della Delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 37 D.L. 23/2020, si rendesse necessario procedere ad approvvigionamenti nella difficile situazione di emergenza sanitaria in atto.

Allo scopo, vengono richiamate in premessa le indicazioni da ultimo offerte dalla Commissione Europea che trovano pieno riscontro in numerose previsioni acceleratorie e di semplificazione già presenti nel vigente Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016, che per migliore utilità sono state enunciate e puntualmente indicate nella parte centrale del presente documento.

Ad integrazione e completamento del quadro regolatorio così definito, il documento procede, altresì, alla compilazione delle principali disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici contenute nei più recenti provvedimenti emergenziali connessi alla crisi sanitaria in atto e di ulteriori previsioni normative previgenti che possono costituire utili riferimenti.

#### **1. LE INDICAZIONI EUROPEE**

La Commissione Europea, in seguito al dilagare dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia COVID 19, ha adottato la **Comunicazione (2020/C 108 I/01)** recante *“Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”*. Con il predetto atto sono state evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi.

I chiarimenti forniti dalla Commissione sono già stati espressamente richiamati e fatti salvi dall'Autorità nella delibera n. 312 del 9 aprile 2020, recante prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni.

Al riguardo, la richiamata delibera dell'Autorità ha altresì fornito prime indicazioni applicative per quelle previsioni della citata Comunicazione della Commissione che superando il quadro di riferimento delle Direttive 2014, nell'ottica di promuovere, nell'attuale situazione di emergenza, una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e mercato per far fronte all'esigenza di soluzioni alternative e

possibilmente innovative fruibili in tempi rapidi suggeriscono il coinvolgimento degli operatori economici mediante strumenti digitali innovativi o l'organizzazione eventi telematici.

Le ulteriori soluzioni operative suggerite dalla Commissione per garantire nell'immediato la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine e guanti protettivi, dispositivi medici, in particolare ventilatori polmonari, altre forniture mediche, ma anche di infrastrutture ospedaliere e informatiche si riferiscono, invece, al ricorso a previsioni già presenti nel sistema normativo di riferimento che, in sintesi, sono le seguenti:

- 1) **ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione:** l'urgenza legata all'emergenza in corso consente, infatti, di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure aperte o ristrette:
  - per la **procedura aperta** il termine di 35 giorni per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni (art. 60 comma 3 d.lgs. n. 50/2016, si veda nel dettaglio paragrafo 2 del presente documento);
  - per la **procedura ristretta**, il termine di 30 giorni per la presentazione di una domanda di partecipazione può essere ridotto a 15 giorni e quello di ulteriori 30 giorni per la presentazione di un'offerta a 10 giorni (art. 61 comma 6 d.lgs. n. 50/2016, si veda nel dettaglio paragrafo 2 del presente documento);
- 2) **ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando**, che è ammesso *“nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice”* (art. 63 comma 3 lett. c) d. lgs. n. 50/2016, si veda nel dettaglio paragrafo 2 del presente documento). La Commissione ricorda che questa procedura consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti e che nella direttiva non sono previsti obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali<sup>1</sup>.
- 3) **ricorso all'affidamento diretto** ad un operatore economico preselezionato, se quest'ultimo risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza (art. 63 comma 2 lett. b del d.lgs. n. 50/2016).

## 2. LE DISPOSIZIONI RILEVANTI DEL CODICE DEI CONTRATTI

In continuità con quanto indicato dalla Commissione Europea, e con più capillare riferimento al quadro normativo italiano si procede indicando di seguito le principali previsioni del Codice dei Contratti che in relazione ad ogni fase del processo di approvvigionamento consentono l'accelerazione della procedura o

---

<sup>1</sup> Si rammenta che secondo quanto indicato dalla Commissione nella Comunicazione citata, 1) Le stazioni appaltanti possono anche prevedere di:

- contattare i potenziali contraenti, nell'UE e al di fuori dell'UE, telefonicamente, via e-mail o di persona;
- incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui mercati;
- inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispongono delle necessarie scorte e possono provvedere a una consegna immediata;
- contattare potenziali fornitori per concordare un incremento della produzione oppure l'avvio o il rinnovo della produzione.

lo svolgimento della stessa con modalità semplificate, nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 29 e 30 d.lgs. 50/2016.

### **1) Pubblicità di Bandi e Avvisi.**

Le disposizioni di legge relative agli obblighi di pubblicazione di Bandi ed Avvisi sono vincolanti in quanto finalizzate a garantire l'effettività della concorrenza nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, legalità e trasparenza dell'azione amministrativa. La mancata pubblicazione, in quanto violazione dell'interesse pubblico alla potenziale partecipazione, è idonea a determinare l'illegittimità dell'intero procedimento di gara.

Fermo quanto sopra, si rammenta, tuttavia, che è possibile procedere all'affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, non incorrendo in illegittimità della procedura ove ricorrano tutti i seguenti elementi (arg. ex art. 121 co. 2 CpA):

- a) La stazione appaltante abbia dichiarato con atto **motivato** anteriore all'avvio della procedura di affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice la gara sia **consentita dal Codice**;
- b) La stazione appaltante abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un **avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi art. 73, comma 4 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016**, in cui manifesti l'intenzione di concludere il contratto;
- c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un **termine di almeno dieci giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).

### **2) Termini di presentazione delle domande (in generale) e procedure semplificate per sottosoglia.**

Si richiamano di seguito le principali disposizioni del Codice dei Contratti che consentono l'accelerazione dei tempi di presentazione dell'offerta nelle procedure ordinarie nonché il ricorso a procedure semplificate, in quest'ultimo caso in assenza di motivazioni legate ad esigenze emergenziali.

#### **2.a) Procedure aperte (indipendentemente dall'importo):**

Termine ordinario 35 gg. – **Possibilità di riduzione a 15 gg. dalla data di invio del bando** di gara se, per *ragioni di urgenza debitamente motivate* dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini ordinari (35 gg) non possono essere rispettati (**rif. Art. 60, co. 3 d.lgs. 50/2016**). Si evidenzia che elementi imprescindibili per ricorrere alla facoltà di riduzione del termine prevista sono: A) esistenza di ragioni di urgenza; B) presenza di adeguata motivazione (in determina a contrarre) a riguardo.

Un'ulteriore riduzione di 5 giorni è ammessa nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

Sintesi:

<b>Termine ordinario</b>	<b>Termine ridotto</b>
30 gg da invio bando	15 gg da invio bando 10 gg. da invio bando in caso di offerta elettronica





## Autorità Nazionale Anticorruzione

	Condizioni necessarie per la riduzione: a) Ragioni di urgenza b) Adeguata motivazione  Devono sussistere entrambe le condizioni
--	---

2.b) Procedure ristrette (indipendentemente dall'importo): Termini ordinari: per la presentazione della domanda di partecipazione 30 gg. dalla trasmissione del bando o avviso; per la presentazione dell'offerta 30 gg. dall'invito. **Varianti per la presentazione delle offerte:** 1. In caso di pubblicazione di avviso di preinformazione secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 61, co. 4, lett. a) e b), per la presentazione dell'offerta **10 gg da invito**. 2. È facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, ossia di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali, **fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati**, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. *In assenza di accordo* il termine non può essere inferiore a 10 gg. (rif. Art. 61, co. 4 e 5 d.lgs. 50/2016). **Possibilità di riduzione**, per la presentazione della **domanda di partecipazione 15 gg.** dalla data di trasmissione del bando/avviso; per la **presentazione delle offerte 10 gg.** dalla data di invio dell'invito. Si evidenzia che elementi imprescindibili per ricorrere alla facoltà di riduzione del termine prevista sono: A) esistenza di ragioni di urgenza; B) presenza di adeguata motivazione (in determina a contrarre) a riguardo. (rif. Art. 61, co. 6 d.lgs. 50/2016).

In sintesi:

Termini ordinari	Termini ridotti
Domanda di partecipazione: <b>30 gg</b> da invio bando/ avviso  Offerta: <b>30 gg.</b> da invito	Domanda di partecipazione: <b>15 gg.</b> da invio bando/ avviso  Offerta: <b>10 gg.</b> da invito
<b>Varianti possibili</b> per il termine di presentazione dell'offerta a seguito di lettera di invito:  1) Offerta: <b>10 gg.</b> da invito (In caso di pubblicazione di avviso di preinformazione secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 61, co. 4, lett. a) e b))  2) Offerta: Termine fissato <b>di concerto con i candidati</b> selezionati (dunque anche inferiore a 10 gg) N.B. (a) necessario assicurare la <i>par condicio</i> ; (b) In assenza di un accordo sul termine per la	//



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.	
	Condizioni necessarie per la riduzione: a) Ragioni di urgenza b) Adeguata motivazione  Devono sussistere entrambe le condizioni

2.c.) Per l'affidamento di Contratti sotto-soglia - FATTE SALVE le modalità più agevoli di affidamento descritte all'art. art. 36, comma 2, lett. a-d), IN CASO di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere **ridotti fino alla metà (art. 36, co. 9, d.lgs. 50/2016)**.

Ciò in concreto significa quanto segue:

<b>Procedure Aperte</b>	<b>Per Contratti Sottosoglia</b>
Termine ordinario	Termine ordinario
30 gg da invio bando	15 gg da invio bando
<b>Procedure Ristrette</b>	<b>Per Contratti sottosoglia</b>
Termini ordinari	Termini ordinari
Termini ordinari Domanda di partecipazione: <b>30 gg</b> da invio bando/ avviso  Offerta: <b>30 gg.</b> da invito	Domanda di partecipazione: <b>15 gg.</b> da invio bando/ avviso  Offerta: <b>15 gg.</b> da invito

Si ricorda, in ogni caso, che per i contratti sottosoglia esistono specifiche e **più agevoli modalità di affidamento** indicate distintamente nelle varie lettere a- d del comma 2 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016, come di seguito schematicamente sintetizzato:

	<b>Importo/oggetto affidamento</b>	<b>Procedura</b>
a)	Affidamenti di LAVORI/SERVIZI/FORNITURE importo inferiore a 40.000 euro	<b>Affidamento diretto</b> (anche senza previa consultazione di operatori economici)



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

		<p><b>N.B. Stipula del contratto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- può avvenire <b>mediante corrispondenza</b> secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite <b>piattaforma telematica</b> in caso di acquisto su mercati elettronici (art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016).</li><li>- <b>Non si applica</b> il termine dilatorio di <b>stand still</b> di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016).</li></ul>
	Affidamenti di LAVORI di importo inferiore a 40.000 euro	<b>Amministrazione diretta</b> (in alternativa a quanto sopra)
b)	Affidamenti di SERVIZI/FORNITURE di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (indicate all'art. 35 d.lgs. 50/2016)	<p><b>Affidamento diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici</b> individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p> <p>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati</p> <p><b>N.B. Stipula del contratto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Non si applica</b> il termine dilatorio di <b>stand still</b> di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016).</li></ul>



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

	Affidamenti di LAVORI importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori	<p><b><i>Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi</i></b>, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p> <p><b>N.B. Stipula del contratto:</b></p> <p>- <b>Non si applica</b> il termine dilatorio di <b><i>stand still</i></b> di 35 giorni per la stipula del contratto (art. 32, co 10, lett. b, d.lgs. 50/2016).</p> <p>-In alternativa -</p> <p><b><i>Amministrazione diretta</i></b>, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque l'affidamento diretto previa valutazione di preventivi.</p> <p>L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati</p>
c)	Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.	<p><b><i>Procedura negoziata di cui all'articolo 63</i></b> d.lgs. 50/2016 previa consultazione, ove esistenti, di almeno <b><i>dieci operatori economici</i></b>, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p>



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

		L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
c-bis)	Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,	<b><i>Procedura negoziata di cui all'articolo 63 d.lgs. 50/2016</i></b> previa consultazione, ove esistenti, di <b>almeno quindici operatori economici</b> , nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.  L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
d)	Affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016.	<b><i>Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016.</i></b>  <b>N.B. Si rammenta:</b> - ai sensi dell'art. 36, co. 9, d.lgs. 50/2016 la possibilità di usare, oltre alla procedura aperta ex art. 60, <b>anche la procedura ristretta</b> ex art. 61 d.lgs. 50/2016  - ai sensi dell'art. 36, co. 9, d.lgs. 50/2016 la <b>facoltà di riduzione alla metà dei termini</b> secondo quanto già illustrato nella tabella sopra riportata sempre sub lettera 2.c) del presente documento.

Si rammenta che per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti

telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. (MEPA) (art. 36, co. 6, d.lgs. 50/2016).

Si invita per ulteriori dettagli a fare riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

### **3) Conclusione del contratto - Stand Still.**

Fermo restando il termine dilatorio indicato dall’art. 32, co. 9, d.lgs. 50/2016 ai sensi del quale il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, si rammenta che il suddetto termine di *stand still* NON trova applicazione con la conseguenza che, quindi, il contratto essere stipulato anteriormente nelle seguenti ipotesi:

	<b>Eccezioni al termine di <i>stand still</i></b>	Rif.
a.	Se è stata presentata o è stata ammessa <b>una sola offerta</b> e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;	Art. 32, comma 10, lett. a)
b.1	Nel caso di un <b>appalto basato su un accordo quadro</b>	Art. 32, comma 10, lett. b)
b.2	Nel caso di <b>appalti specifici</b> basati su un <b>sistema dinamico di acquisizione</b>	Art. 32, comma 10, lett. b)
b.3	Per importi <b>inferiori alla soglia comunitaria</b> nel caso di acquisto effettuato attraverso il <b>mercato elettronico</b>	Art. 32, comma 10, lett. b)
b.4	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ( <b>sottosoglia ex art. 36, co. 2 lett. a d.lgs. 50/2016</b> )	Art. 32, comma 10, lett. b)
b.5	Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi ( <b>sottosoglia ex art. 36, co. 2 lett. b d.lgs. 50/2016</b> )	Art. 32, comma 10, lett. b)

### **4) Esecuzione anticipata**

A prescindere dalla stipulazione del contratto (e conseguentemente dall’osservanza del suddetto termine di *stand still*) è consentito alle stazioni appaltanti dare **avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza**, successivamente all’aggiudicazione, nelle ipotesi **oggettivamente imprevedibili** di seguito richiamate:

a.	per <b>ovviare a situazioni di pericolo</b> per persone animali o cose, ovvero
----	--



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

b.	per <b>ovviare a situazioni di pericolo</b> per l'igiene e la salute pubblica
c.	per <b>ovviare a situazioni di pericolo</b> per il patrimonio storico, artistico, culturale
d.	nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un <b>grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare</b> , ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari

### **5) Ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63 d.lgs. 50/2016)**

Ferme restando le più recenti indicazioni normative che saranno illustrate al successivo paragrafo 3 del presente documento, si ricorda in termini generali la possibilità di ricorrere alla presente forma semplificata di affidamento prevista, ancorché nella misura strettamente necessaria, ove sussistano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile (**art. 63, comma 2, lett. c d.lgs. 50/2016**). Si ritiene che l'attuale situazione emergenziale, ove adeguatamente indicata in motivazione, anche in relazione alla specifica natura dell'affidamento espletato, possa costituire legittimo presupposto ai sensi della richiamata norma di legge. Ciò a condizione che in tali ipotesi venga data adeguata evidenza al nesso di causalità tra situazione di emergenza epidemiologica e urgenza dell'affidamento del servizio.

In relazione alla norma indicata, si riepilogano di seguito gli elementi essenziali da tenere in considerazione.

Procedimento	Presupposti (da indicare in motivazione)
<p>1. <b>Ove possibile</b>, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, <b>nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici</b>, se sussistono in tale numero soggetti idonei.</p> <p>2. L'amministrazione aggiudicatrice <b>sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose</b>, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione <b>(**)</b> previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.</p>	<p>- ricorrere di ragioni di <b>estrema urgenza</b> derivante da <b>eventi imprevedibili</b> dall'amministrazione aggiudicatrice</p> <p>ivi incluse</p> <p>- <b>emergenze di protezione civile.</b></p> <p>Oppure</p> <p>- casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale.</p> <p>Nelle superiori ipotesi è possibile ricorrere alla procedura negoziata ex art. 63 a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione <u>non possano essere rispettati</u></li><li>• si tratti di circostanze non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici</li></ul>



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

<p><b>N.B. (**)</b> – semplificazioni per la <b>verifica del possesso dei requisiti.</b></p> <p><i>gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione</i>, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che <b><i>l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo</i></b>, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. L'amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. <b><i>Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto</i></b>, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.</p> <p>(art. 163, co. 7, d.lgs. 50/2016, espressamente applicabile alle ipotesi di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016 per rinvio).</p>	
---	--

Si evidenzia che, per effetto del combinato disposto degli artt. 63 e 163, co.7, d.lgs. 50/2016, anche nelle ipotesi di affidamento d'urgenza ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016, limitatamente alle esigenze di protezione civile, si applica la regola secondo la quale è sufficiente che l'aggiudicatario AUTODICHIARI il possesso dei requisiti, ai fini della stipulazione del contratto e dell'avvio dell'esecuzione, potendo la stazione appaltante effettuare i controlli in un termine successivo pari a 60 gg.

### ***6) Procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile – art. 163 d.lgs. 50/2016***





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Ferme restando le più recenti indicazioni normative che saranno illustrate al successivo paragrafo 3 del presente documento, si ricorda in termini generali, anche l'art. 163 d.lgs. 50/2016 il cui ambito applicativo – come quello di tutte le norme del Codice dei Contratti richiamate nel presente documento – va oltre la contingenza dell'attuale stato emergenziale. A differenza dell'ipotesi contemplata dall'art. 63 d.lgs. 50/2016 che prevede comunque l'esperimento di una procedura, seppur semplificata, per l'individuazione dell'affidatario, i casi indicati dall'art. 163 d.lgs. 50/2016 riguardano ipotesi nelle quali **il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente possono disporre l'immediato avvio dell'esecuzione**. Le condizioni affinché ciò accada sono di seguito riassunte.

LAVORI in somma urgenza	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Importo:</b> lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità</li></ul> <p>N.B. L'affidamento in somma urgenza è consentito anche al di fuori del limite sopra indicato, <u>ma comunque esclusivamente per appalti di importo INFERIORE alla soglia europea, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni</u> e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224<sup>2</sup>.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presupposto:</b> Redazione del verbale, in cui sono indicati<ul style="list-style-type: none"><li>- i motivi dello stato di urgenza;</li><li>- le cause che lo hanno provocato;</li><li>- i lavori necessari per rimuoverlo</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tipo di affidamento:</b> affidamento diretto a uno o più operatori economici</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Adempimenti successivi necessari:</b> Il RUP o il tecnico dell'amministrazione competente compila <b>entro 10 gg dall'ordine</b> di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi</li></ul>

<sup>2</sup> Si riporta per chiarezza il testo del richiamato art. 7, rubricato 'tipologia di eventi emergenziali di protezione civile': 1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.



## Autorità Nazionale Anticorruzione

	<p>e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.</p> <p>SE non interviene l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pubblicità; Comunicazione ad ANAC.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Requisiti affidatari:</b> possibilità di autodichiarazione – successiva verifica della stazione appaltante nel termine di 60 gg.</li></ul>
SERVIZI e FORNITURE in somma urgenza	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>QUANDO:</b> in presenza di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, ovvero in presenza della ragionevole previsione (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 224), dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei <b>limiti dello stretto necessario</b> imposto da tali misure.</li></ul> <p>La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prezzi:</b> Per Servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali <b>non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali</b> di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un <b>prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità</b>. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio</li></ul>

Si rammenta che ai sensi dell'art. 163, co. 10, d.lgs. 50/2016 gli **atti relativi agli affidamenti di somma urgenza sono pubblicati sul profilo del committente**, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di

emergenza, **vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza**, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

#### **7) Subappalto**

Nelle ipotesi in cui si proceda all'affidamento ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 (procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza), nonché ad esecuzione diretta ex art. 163 d.lgs. 50/2016, **le disposizioni di cui all'art. 163, comma 7, d.lgs. 50/2016, che consentono alla stazione appaltante di effettuare il controllo sul possesso dei requisiti dell'affidatario successivamente all'affidamento** (entro 60 giorni), procedendo direttamente solo sulla base di autocertificazione si estendono anche ai subappaltatori. Sarà, quindi, possibile assentire l'immediata efficacia del subappalto, salve le verifiche successive nel termine indicato dalla richiamata norma. Resta fermo che, dove le modifiche dovessero dare esito negativo, il subappalto non si intenderà più autorizzato, con le conseguenze indicate dal medesimo art. 163, comma 7, d.lgs. 50/2016.

#### **8) Offerte anomale**

In relazione alla verifica dell'anomalia delle offerte, si rammenta che nei casi di numero di offerte inferiore a 5 – evenienza che può ricorrere anche in ipotesi di affidamenti ex art. 63 d.lgs. 50/2016 – **non si procede al calcolo della soglia di anomalia**, restando comunque in capo alla stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (**art. 97, co. 3 bis e 6 d.lgs. 50/2016**).

Si rammenta, altresì, che in presenza di offerte in numero pari o superiore a 10, per affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, non transfrontalieri, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, si può procedere alla **esclusione automatica delle offerte anomale**, ai sensi dell'art. 97, co. 8, d.lgs. 50/2016, prevedendolo nel bando di gara.

#### **9) Modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia**

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) d.lgs. 50/2016, **circostanze impreviste e imprevedibili** per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore, che possono includere anche la sopravvenienza di **nuove disposizioni** legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti **preposti alla tutela di interessi rilevanti** possono **giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica **non alteri la natura generale del contratto**.

Le suddette modifiche rientrano nella fattispecie delle VARIANTI, si rammenta, pertanto che:

1. È necessaria l'osservanza di forme di pubblicità successiva obbligatoria (**art. 106, co. 5 d.lgs. 50/2016**):

- a) Per i contratti di importo superiore alle soglie comunitarie → le stazioni appaltanti pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

b) Per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie → la pubblicità avviene in ambito nazionale

2. La modifica è soggetta a un limite di valore (art. 106, co. 7 d.lgs. 50/2016):

→ per i settori ordinari il contratto può essere modificato se *l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento* del valore del contratto iniziale.

→ In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica *al valore di ciascuna modifica*.

3. La modifica va comunicata ad ANAC (art. 106, co. 14 d.lgs. 50/2016).

→ per le modalità di comunicazione si veda il Comunicato del Presidente ANAC del 23.11.2016

→ si rammenta che alla luce delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 268 del 19 marzo 2020 i termini di comunicazione previsti dal richiamato comma 14 dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 sono aumentati a 90 gg.

### **10) Risoluzione del contratto**

Si rammenta che ragioni di urgenza possono accelerare anche il procedimento per la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'esecutore. In particolare, in presenza di ragioni di urgenza, il termine assegnato all'esecutore per controdedurre ai contestati ritardi per negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali può essere anche **inferiore a 10 gg**. Si richiama di seguito la norma di riferimento.

Quando – al di fuori dei casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali (art. 108, co.3) – l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, **salvo i casi d'urgenza**, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 108, co. 4  
d.lgs. 50/2016

### **11) Incarichi di progettazione e connessi**

Per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice - e non dalla stessa dipendenti - quando i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, si segnala la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016 anche per incarichi di progettazione e connessi, salva adeguata motivazione anche alla luce di quanto meglio indicato al precedente punto 5 della presente elencazione.

### **12) Programmazione ed emergenza**

Con riferimento agli obblighi di programmazione si segnala il rinvio operato dall'art.163, co. 4, d.lgs. 50/2016 agli artt. 191, co. 3 e 194, co. 1, lett. e) d.lgs. 267/2000, che indica agli Enti locali il procedimento da adottare per garantire copertura finanziaria, anche in assenza di impegno contabile programmato, agli affidamenti effettuati per esigenze di somma urgenza.

### **13) Progettazione**

Con riferimento all'attività di progettazione in relazione ai lavori, si rammenta che ai sensi dell'**art. 23, co. 4 d.lgs. 50/2016** è consentita ***P'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione***, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

### **14) Appalti nei settori speciali**

Anche con riferimento agli appalti nei settori speciali si applicano le disposizioni sulla riduzione dei termini di presentazione delle domande e delle offerte di cui agli art. 60 e 61 d.lgs. 50/2016, in forza dell'espresso rinvio a tali norme contenuto nell'art. 122 d.lgs. 50/2016.

Inoltre, gli enti aggiudicatori possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63 d.lgs. 50/2016, nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125 d.lgs. 50/2016. Tra questi, si segnala l'ipotesi espressamente prevista dalla lettera d) della norma da ultimo richiamata:

nella misura strettamente necessaria quando, <b><i>per ragioni di estrema urgenza</i></b> derivanti da <b><i>eventi imprevedibili</i></b> dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza <b><i>non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore.</i></b>	Art. 125, co. 1, lett. d) d.lgs. 50/2016
---	--

### **15) Specifici lavori nel settore dei beni culturali**

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 148 d.lgs. 50/2016 lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto.

Per tali lavori è consentita, nei casi di somma urgenza, nei quali ***ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene***, fino all'importo di ***trecentomila euro***, l'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 163 d.lgs. 50/2016. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4 d.lgs. 50/2016.

### **16) RUP**

In relazione alle difficoltà di diverse medio-piccole stazioni appaltanti si rammenta che ai sensi dell'art. 31, co. 11 d.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui **l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria** per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando, comunque, il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza.

Si rinvia per ulteriori, più articolate, indicazioni in merito alle Linee Guida ANAC n. 3 Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.

### **17) Inversione Procedimentale**

Si rammenta che in forza del disposto dell'art. 1, comma 3 Legge 55/2019. L. 55/2019 è prevista anche per gli affidamenti nei settori ordinari – come già in quelli per i settori speciali ai sensi dell'art. 133, co. 8, d.lgs. 50/2016 - la possibilità di inversione procedimentale, ossia di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti.

## **3. PROVVEDIMENTI EMANATI NEL CONTESTO DELLA ATTUALE FASE EMERGENZIALE**

### **1) D.L. n. 18 del 17 marzo 2020**

Con il **d.l. n. 18 del 17 marzo 2020** recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da



COVID-19” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria), il Legislatore nazionale ha introdotto alcune disposizioni di carattere puntuale che riguardano l’accelerazione e la semplificazione degli acquisti in urgenza, per far fronte all’emergenza sanitaria.

- 1) L’art. **72 comma 2 lett. a)** prevede che per porre in essere iniziative volte alla promozione, a livello internazionale, del Paese e del Made in Italy si possa ricorrere, fino al 31 dicembre 2020, anche alla procedura negoziata di cui all’art. **63, co. 6** del d.lgs. 50/2016.
- 2) L’art. **75** riguarda gli acquisti per lo sviluppo di **sistemi informativi** per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese: le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione** di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “start-up innovativa” o un “piccola e media impresa innovativa”.

Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una **autocertificazione** dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac.

E’ comunque richiesta la **previa verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di antimafia**.

Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni **possono stipulare immediatamente** il contratto ed avviare l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. *standstill*).

- 3) L’art. **86** dispone che per realizzare le misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19, è autorizzata fino al 31 dicembre 2020, l’esecuzione dei lavori di **somma urgenza** con le procedure di cui all’**articolo 163** del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
- 4) L’art. **99 comma 3** riguarda gli acquisti degli enti del Servizio Sanitario nazionale finanziati tramite **donazioni**: sino al 31 luglio 2020, possono essere effettuati mediante **affidamento diretto**, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi **non superiori** alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
- 5) L’art. **120 comma 3** consente alle **istituzioni scolastiche** di acquistare le piattaforme e i **dispositivi digitali**, mediante ricorso alle convenzioni CONSIP e qualora non sia possibile anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- 6) L’art. **91** riguarda, invece, non le procedure di affidamento ma l’esecuzione degli appalti e introduce disposizioni per escludere l’applicazione di **penali** a carico degli esecutori in caso di ritardi dovuti all’emergenza; inoltre, si prevede la possibilità di erogare l’**anticipazione** sul corrispettivo nei casi di consegna in via d’urgenza.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **2) Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020**

Con Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state emanate anche le disposizioni della Protezione Civile concernenti “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020).

#### **Ambito di applicazione oggettivo**

- l'ordinanza riguarda:

a) tutti gli interventi urgenti e necessari all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di **soccorso e assistenza alla popolazione** interessata dall'emergenza oltre per la **rimozione delle situazioni di pericolo** per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento:

- alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale;
- al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale specializzato all'estero;
- all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi.

b) gli interventi per il **ripristino o potenziamento**, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità **dei servizi pubblici e delle infrastrutture** necessari al superamento della specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

#### **Ambito di applicazione soggettivo**

- l'ordinanza riguarda gli interventi eseguiti:

- dalla Protezione Civile,
- dai soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive adottate sempre dalla Protezione Civile.

Per la realizzazione delle attività incluse nell'ordinanza, sono previste deroghe a diverse normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

#### **Disposizioni relative ai contratti pubblici**

Con specifico riferimento alla normativa in tema di contratti pubblici, l'ordinanza prevede la possibilità di avvalersi:





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

della <b>procedura negoziata</b> ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016	della <b>procedura di somma urgenza</b> , ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n.50/2016;  con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 possono essere derogati, come anche il termine per la trasmissione all'ANAC della documentazione, per i controlli.
---	--

Come di consueto nelle ordinanze di Protezione civile, sono individuate le specifiche disposizioni del codice dei contratti che possono essere derogate.

<b>Articolo del d.lgs. n. 50/2016 oggetto di deroga</b>	<b>Finalità della disapplicazione</b>
21	allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98	allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35	allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale
37 e 38	allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza
40 e 52	allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

	determinate dal contesto emergenziale lo richiedono
60, 61 e 85	allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente
63, comma 2, lettera c)	relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95	relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97,	relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
31	allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24	allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

25, 26 e 27	allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157	allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105	allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
106	allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.

E' ammessa ai fini dell'assegnazione dei contratti, l'accettazione di **autocertificazioni** circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, da verificare ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del d.lgs. n. n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

Per l'**acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività oggetto dell'ordinanza** è previsto il ricorso alle procedure di cui agli articoli 36 e 63, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività oggetto dell'ordinanza, è previsto che la **verifica delle offerte anomale** ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. n. 50 del 2016, possa avvenire richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto,

assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a **cinque giorni**.

#### **4. ULTERIORI DISPOSIZIONI RILEVANTI**

Accanto alle disposizioni sopra richiamate si possono ricordare ulteriori previsioni con analoghe finalità contenute in diverse e preesistenti fonti normative. Si citano di seguito le principali, senza pretesa di esaustività.

- In proposito, vengono anzitutto in rilievo alcune disposizioni contenute nel **d.lgs. 159/2011**, recante il “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e, specificamente, **gli artt. 92, co. 3 e 94, co. 2 e 3**.

Il primo dei due articoli (l’art. 92, co. 3) prevede che, in caso di urgenza, le stazioni appaltanti possano procedere alla stipula, all’approvazione o all’autorizzazione del contratto anche in assenza dell’informazione antimafia.

Tuttavia, in questa ipotesi, i contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni previsti dall’art. 67 del medesimo codice sono corrisposti sotto condizione risolutiva.

Inoltre, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, emergano circostanze rilevanti ai sensi del Codice antimafia tali per cui, ove note, sarebbe stata preclusa la conclusione del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a revocare le autorizzazioni e le concessioni o a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 94, co. 2).

Tuttavia, revoca o recesso sono preclusi nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero qualora l’operatore economico che fornisce beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico non sia sostituibile in tempi rapidi (art. 94, co. 3).

- Diverse sono le previsioni semplificatorie e acceleratorie previste con riguardo all’espletamento di procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nei **settori della difesa e della sicurezza**.

Al riguardo, viene in rilievo l’art. 18 del **d.lgs. 208/2011**, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE*”, che permette di aggiudicare contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, dandone comunque adeguata motivazione, in presenza, ad esempio, di un’urgenza dipesa da situazioni di crisi o da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non compatibili con i termini imposti dalle procedure ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara [cfr. art. 18, co. 2 lett. c) e e)]. Inoltre, in un’ottica semplificatoria, il **d.lgs. 152/2006**, concernente “*Norme in materia ambientale*”, prevede all’**art. 6, co. 4, lett. a)**, l’esclusione dal campo di applicazione del citato decreto – con riguardo, anche,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

ad esempio, alla valutazione di impatto ambientale – per i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza.

- Ancora, poi, vengono in rilievo la **L. 164/2014** con la quale viene convertito il d.l. 133/2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. Nello specifico, **l'art. 9**, intitolato *“interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM”*, prevede specifiche disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure.
- In tema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, **l'art. 11 del d.lgs. 142/2015**, dopo aver chiarito che le strutture di accoglienza vengono individuate secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, specifica che *“è consentito, nei casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione”*.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio dell'Autorità nell'Adunanza del 22 aprile 2020.

# ANAC vademecum

per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione



**Il Codice degli Appalti offre numerose possibilità per ridurre i tempi delle procedure di gara**

**Questo vademecum fornisce una ricognizione delle norme vigenti per aiutare le stazioni appaltanti a far fronte all'emergenza sanitaria in atto e in tutte le ipotesi in cui si renda necessaria, in presenza dei presupposti di legge, un'accelerazione o una semplificazione delle procedure di gara**

**Per approfondire gli argomenti trattati si rinvia alla ricognizione normativa pubblicata sul sito ANAC**





# Le indicazioni Europee

*(Comunicazione 2020/C 108 I/01)*

Tra le soluzioni operative suggerite per l'emergenza sanitaria in corso, la Commissione ha richiamato l'utilizzo di previsioni già presenti nel sistema normativo di riferimento, quali:

- A** ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l'urgenza legata all'emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette *(art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016)*
- B** ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali *(art.63, co.2, lett. c d.lgs. 50/2016)*
- C** ricorso all'affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza *(art.63, co.2, lett.b co.6 d.lgs. 50/2016)*

## Soluzioni innovative

Si suggerisce di coinvolgere le imprese con:

**strumenti digitali**



**eventi telematici**



**ANAC**

Autorità Nazionale Anticorruzione





# **Le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici**

## **Pubblicità di Bandi e Avvisi**

Si può procedere all'affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, non incorrendo in illegittimità della procedura, ove ricorrano tutti i seguenti elementi:

- A** Necessità di accertare e dichiarare, con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento, che l'omessa pubblicazione del bando o avviso è consentita dal Codice
- B** Rispetto di necessarie forme minime di pubblicità (avviso volontario su GUCE o GURI in ragione dell'importo)
- C** Rispetto del termine dilatorio di 10 giorni prima della stipulazione del contratto





## **Riduzione di termini**

Per ragioni di urgenza adeguatamente motivate, sia in appalti soprasoglia che sottosoglia, i termini possono essere ridotti come segue:

### **PROCEDURE APERTE**

*(art 60, co.3 d.lgs. 50/2016)*

**Presentazione  
offerta**

**Giorni**

**Da invio bando**

**da 35 a 15**

**Offerta elettronica**

**da 30 a 10**

### **PROCEDURE RISTRETTE**

*(art 61, co.4 d.lgs. 50/2016)*

**Presentazione  
offerta**

**Giorni**

**Da invio bando**

**da 35 a 15**

**Offerta elettronica**

**da 30 a 10**





## **Procedure semplificate sottosoglia**

**Possibilità di dimezzare i termini previsti  
per le procedure ordinarie:**

**Modalità di affidamento agevolate  
(amministrazione diretta; affidamento  
diretto; procedura negoziata)**

*(art.36 co.2, lett. a-c.bis d.lgs. 50/2016)*

**No stand still**

*(art. 36, co. 2 lett. a, b, d.lgs. 50/2016)*

**Forme semplificate di pubblicità**

**Ricorso al mercato elettronico**

*(art.36, co.6 d.lgs. 50/2016)*





## **Conclusione del contratto - Stand Still**

*(art.32, c.10, lett. a-b e art. 36, lett. a-b d.lgs. 50/2016)*

**Eccezioni in cui il contratto può essere stipulato prima:**

**Se è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito oppure esse risultano già respinte con decisione definitiva**

**Nel caso di un appalto basato su un accordo quadro**

**Nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione**

**Per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico**

**Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta sottosoglia**

*(ex art. 36, co.2 lett. a d.lgs. 50/2016)*

**Per affidamenti di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi**

*(sottosoglia ex art.36 co.2 lett.b d.lgs. 50/2016)*





## **Esecuzione anticipata**

A prescindere dalla stipulazione del contratto (e dall'osservanza dello stand still) le stazioni appaltanti possono dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza:

- Per ovviare a situazioni di pericolo

**A** per persone, animali o cose

**B** per l'igiene e la salute pubblica

**C** per il patrimonio storico, artistico, culturale

- Nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari



## **Procedura negoziata senza pubblicazione del bando**

*(art.36, co.2, lett. c e art. 63 d.lgs. 50/2016)*

**Estrema urgenza a causa di eventi imprevedibili,  
comprese emergenze di protezione civile:**

### **Procedimento**

Individuare operatori economici  
(almeno 5) secondo i principi di  
trasparenza, concorrenza,  
rotazione

Selezione operatore economico  
con condizioni più vantaggiose

Gli affidatari dichiarano, con  
autocertificazione, il possesso  
dei requisiti di partecipazione;  
controlli dell'amministrazione  
ex post entro max 60 giorni

### **Presupposti**

*(da indicare in motivazione)*

- ragioni di estrema urgenza da eventi imprevedibili
- emergenze di protezione civile
- casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati

A condizione che i termini  
per altri tipi di procedure non  
possano essere rispettati e  
le cause non siano imputabili  
alle stazioni appaltanti



## **Procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile**

*(art.163 d.lgs. 50/2016)*

**Il RUP o il tecnico della PA competente possono disporre l'immediato avvio per:**

**Importo:** Lavori, entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio. Forniture, nei limiti dello stretto necessario

**Presupposto:** redazione verbale di somma urgenza

**Tipologia:** affidamento diretto

**Adempimenti successivi necessari:** consultare la Ricognizione normativa pubblicata sul sito ANAC

**Pubblicità:** comunicazione ad ANAC

**Requisiti affidatari:** possibilità di autodichiarazione con verifica entro 60 giorni





**Subappalto:** nelle ipotesi in cui si proceda all'affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza (*art.63, co.2, lett.c d.lgs.50/2016*) nonché ad esecuzione diretta in somma urgenza (*art.163 d.lgs. 50/2016*), i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti (controlli ex post della stazione appaltante)

**Offerte anomale:** se inferiori a 5 non si procede al calcolo della soglia di anomalia; se pari o superiori a 10, per affidamenti al prezzo più basso, si può procedere a esclusione automatica offerte anomale (*art.97, co.3-bis e 8*)

**Modifiche contrattuali:** circostanze impreviste e imprevedibili (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) possono giustificare modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto (*art.106, co.1, lett.c d.lgs. 50/2016*)





**Risoluzione del contratto** *(art.108, co.4 d.lgs.50/2016)*

Il termine per controdedurre a contestazioni di inadempimento può essere inferiore a 10 giorni

**Incarichi di progettazione e connessi** *(art.63 d.lgs.50/2016)*

Se i termini per le varie procedure attuabili non possono essere rispettati per motivi di urgenza, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando

**Specifici lavori nel settore dei beni culturali**

*(art.148 d.lgs.50/2016)*

Nei casi di somma urgenza in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è consentita l'esecuzione secondo le modalità di cui all'art.163 fino ad un importo di 300.000 euro

**RUP** *(art.31, co.11 d.lgs.50/2016)*

Il ruolo di **supporto al RUP** può essere svolto da professionisti esterni se non vi è adeguata professionalità all'interno

**Inversione procedimentale** *(art.1, co.3 d.l. 32/2019)*

Possibilità di esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti anche per gli affidamenti nei settori ordinari

**Progettazione** *(art. 23, co.4 d.lgs. 0/2016)*

È consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione



# ANAC vademecum

per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici



Il documento è stato elaborato nell'ambito del progetto  
"Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione  
della trasparenza" - finanziato dal Programma Operativo Nazionale  
"Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020"